

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 070

Vol. 1983/0025

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 70 def.

Bruxelles, 15 febbraio 1983


Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

(presentate dalla Commissione al Consiglio)



NOTA INTRODUTTIVA

1. Nel quadro dei negoziati multilaterali del G.A.T.T., la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire annualmente taluni contingenti tariffari, con particolare riguardo, nel settore agricolo, a quelli elencati qui di seguito :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume con- tingentale	Dazio con- tingentale
ex 01.02 A II	Giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze di montagna qui di seguito elencate : razza grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e razza del Pinzgau (alle condizioni che le competenti autorità dello Stato membro di destinazione devono determinare)	20,000 capi	6 %
ex 01.02 A II	Tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, delle razze alpine qui di seguito elencate : razza pezzata del Simmental, razza di Schwyz e razza di Friburgo. Per potere essere ammessi al beneficio di questo contingente, gli animali delle suddette razze devono riunire le seguenti condizioni :		
	- Tori : certificato di ascendenza		
	- Femmine : certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo "Herdbook", attestante la purezza della razza	5.000 capi	4 %

2. Per venire incontro al desiderio espresso dalle autorità svizzere ed austriache, i contingenti tariffari in questione sono stati aperti dopo il 1° luglio 1970 al fine di coprire i periodi inclusi fra il 1° luglio di ogni anno sino al 30 giugno dell'anno seguente. Questi contingenti sono stati aperti per l'ultima volta con i regolamenti (CEE) n. 1578 e 1579/82 della data 14 giugno 1982 (GU n. L 178 del 22 giugno 1982) per il periodo 1° luglio 1982 - 30 giugno 1983.

3. A seguito di uno scambio di lettere del 21 luglio 1972 con l'Austria, la Comunità ha accettato di aumentare, in modo autonomo, il volume del contingente tariffario comunitario citato in primo luogo nella tabella di cui sopra da 20.000 a 30.000 capi e di ridurre il dazio contingentale dal 6 al 4 %. D'altra parte, il volume contingentale è stato autonomamente portato ad un livello di 38.000 capi a partire dalla fine del 1977.

4. Per adempiere i suoi obblighi è pertanto opportuno che la Comunità emani con regolamenti le disposizioni relative all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di detti contingenti tariffari comunitari, per il periodo 1° luglio 1983 - 30 giugno 1984. Quanto sopra forma l'oggetto delle proposte allegate.

5. Per quanto riguarda la ripartizione di detti contingenti tariffari ed in particolare la fissazione delle aliquote iniziali, è opportuno notare che essa si basa essenzialmente, come durante i precedenti periodi contingentali, sulle valutazioni del fabbisogno degli Stati membri, mancando dati statistici specializzati e completi.

La proposta di regolamento trasmessa al Consiglio per il contingente tariffario di 38.000 capi degli animali citati in primo luogo nella tabella di cui sopra stabilisce la fissazione di una prima quota che viene suddivisa fra alcuni Stati membri tra i quali il Benelux, la Germania, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito, proporzionalmente al fabbisogno prevedibile di ciascuno di essi. Il saldo rappresenta la riserva comunitaria alla quale hanno accesso non soltanto gli Stati membri in questione ma anche, se del caso, la Danimarca.

6. Le modalità di gestione proposte per il contingente tariffario di 5.000 capi degli animali indicati in secondo luogo nel succitato elenco differisce da quello proposto al punto 5 soltanto per il fatto che la prima quota raggiunge il 70 % del volume contingente e la riserva comunitaria il 30 % di dette volume, onde tener conto dell'elevato livello prevedibile sin d'ora dalle imputazioni sull'aliquota iniziale attribuita all'Italia nonché della necessità di coprire l'eventuale fabbisogno che potrebbe manifestarsi nel Benelux, in Danimarca e in Grecia.

7. Il problema della definizione da dare all'indicazione "Diverse da quelle destinate alla macellazione", è stato oggetto, annualmente, di scambio di pareri dal 1974.

Al termine delle discussioni era risultato che per gli animali la cui importazione era subordinata alla presentazione di un certificato genealogico (di ascendenza o di iscrizione nel "Herdbook") un controllo della destinazione degli animali in questione non presentava alcuna utilità dato il prezzo elevato di detti animali. In mancanza di questo certificato un termine di 4 mesi con decorrenza dal giorno dell'importazione era stato considerato come termine minimo alla fine del quale gli animali importati potevano essere considerati come non destinati alla macellazione. Tale soluzione è stata accettata dal Consiglio a titolo sperimentale, per il periodo 1° luglio 1974 - 30 giugno 1975 e poi estesa ai periodi contingenti successivi.

Al momento delle discussioni al livello del Consiglio nel 1978 e 1979, è stato deciso, dopo accordo con le Autorità svizzere di estendere le misure di controllo della mancata macellazione agli animali importati a beneficio del secondo contingente di 5.000 capi, accompagnati dal certificato genealogico sopra citato.

8. La tabella seguente riprende, per i tre ultimi periodi contingenti, l'utilizzo effettivo dei contingenti in questione.

a) Contingente di 38.000 capi al dazio del 4%

Stato membro	Periodo dal 1.7.79 al 30.6.80	Periodo dal 1.7.80 al 30.6.81	Periodo dal 1.7.81 al 30.6.82 (situazione al 31.12.1981)
Benelux	200	54	0
Danimarca	0	0	0
Germania	21.827	20.881	8.202
Grecia	0	0	0
Francia	0	17	53
Irlanda	0	0	0
Italia	14.900	9.190	6.421
Regno Unito	0	0	0
Totale	36.927	30.142	14.676

b) Contingente di 5.000 capi al dazio del 4%

Benelux	0	0	0
Danimarca	0	0	0
Germania	3.256	446	127
Grecia	0	0	0
Francia	0	0	0
Irlanda	0	0	0
Italia	1.643	4.554	2.097
Regno Unito	0	0	0
Totale	4.899	5.000	2.225

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) N..../83 DEL CONSIGLIO
del1983

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 % ; che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le condizioni di ammissione al beneficio di tale contingente ; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingenziale dal 6 al 4 % ; che nel frattempo questo volume, a titolo autonomo, è stato portato a 38 000 capi ; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario summenzionato, per il periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984, al dazio del 4 % e per un volume pari a 38 000 capi ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione del 1979, la Grecia deve applicare i regolamenti della politica agricola comune a decorrere dal 1° gennaio 1981, ed applicare integralmente, a decorrere dalla stessa data, i dazi della tariffa doganale comune, per gli animali in questione ; che occorre dunque coprire il fabbisogno d'importazione dai paesi terzi che potrebbe manifestarsi in questo Stato membro ; che nell'ambito

di questo contingente tariffario i dazi da applicare per la Grecia sono egualmente al livello del 4 % ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingenziale a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che le possibilità di utilizzazione di tali razze di montagna sono peraltro condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici ; che la Danimarca non possiede regioni adatte all'allevamento di questo tipo di bestiame ; che, pur tenendo conto di questi elementi particolari, occorre salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi in questo Stato membro ; che, a tal fine, detto Stato membro può effettuare adeguati prelievi dalla riserva comunitaria costituita ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in oggetto, la ripartizione iniziale dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri interessati, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale di cui trattasi ;

considerando che, trattandosi di animali di talune razze ben determinate, non specificamente indicate nelle nomenclature statistiche degli Stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi ; che il grado di

utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti per gli stessi animali nonché le previsioni effettuate da alcuni Stati membri consentono di valutare come segue il loro fabbisogno, per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, per il periodo contingente di cui trattasi :

Germania	20.000 capi
Francia	1.500 capi
Italia	11.500 capi

che, in mancanza di indicazioni precise, il fabbisogno del Benelux, della Grecia, del Regno Unito e dell'Irlanda può essere valutato rispettivamente a 200, 1 560, 200 e 100 capi ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri di cui sopra, occorre suddividere in due frazioni il volume del contingente di 38 000 capi, ripartendo la prima tra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire sia l'ulteriore fabbisogno di quelli di detti Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, sia il fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei suddetti Stati membri, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 62 % circa del volume contingente ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri in questione possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo elemento ed evitare discontinuità, è opportuno che lo Stato membro che abbia quasi esaurito la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno di questi Stati membri ogni qualvolta la sua aliquota complementare sia quasi totalmente utilizzata, e ciò sino all'esaurimento della riserva ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima in particolare deve poter controllare il grado di utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingente sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua dell'aliquota iniziale, tale Stato deve trasferirne una notevole percentuale alla riserva, onde evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione rela-

tiva alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984 nella Comunità economica europea è aperto all'importazione in provenienza da paesi terzi un contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna : razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal e pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione.

Possono nondimeno essere concesse delle deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati con un attestato di un'autorità locale recante la ragioni che hanno motivato la macellazione.

3. Detto contingente è gestito conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di cui allo stesso paragrafo è sospeso al livello del 4 %.

Articolo 3

1. Una prima parte di $\sqrt{23.700}$ capi è ripartita tra gli Stati membri, in appresso enumerati. Le aliquote sono valide dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984 fatto salvo l'articolo 7, e ammontano ai quantitativi seguenti :

Benelux	200 capi
Germania	12 100 capi
Grecia	1 560 capi
Francia	1.200 capi
Irlanda	100 capi
Italia	8 340 capi
Regno Unito	200 capi
	14.300

2. La seconda parte di $\sqrt{\quad}$ capi costituisce la riserva.

Articolo 4

Se un importatore annuncia importazioni imminenti degli animali in questione in Danimarca ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

Articolo 5

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'articolo 3, ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 7, viene utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, anche la seconda aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, anche la terza aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 6

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 5 sono valide sino al 30 giugno 1984.

Articolo 7

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, non oltre il 1° marzo 1984, la frazione non utilizzata delle proprie aliquote iniziali, che alla data del 15 febbraio 1984 superano il 5 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore, se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Tuttavia i quantitativi per i quali sono stati rilasciati, ma non utilizzati, certificati d'importazione non costituiscono oggetto di tale versamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo 1984, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 15 febbraio 1984 incluso ed imputate sul contingente tariffario, i quantitativi di cui al secondo comma nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi versano nella riserva.

Articolo 8

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 marzo 1984, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 7.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari, prelevate in applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 5, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro aliquote cumulate del contingente comunitario.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Nel caso in cui siano utilizzati titoli d'importazione per la gestione del contingente, il titolo d'importazione deve essere rinviato all'organismo emittente al più presto e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Articolo 11

Gli Stati membri informano la Commissione, a sua richiesta, circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a _____, addì _____

Per il Consiglio
Il Presidente

PROPOSTA DI

**REGOLAMENTO (CEE) N. .../83 DEL CONSIGLIO
del1983**

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che, per i tori, le vacche e le giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT, ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 capi al dazio del 4 % ; che l'ammissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati :

— tori :

certificato di ascendenza ;

— femmine :

certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza ;

che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario summenzionato per il periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984 al dazio del 4 % ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione del 1979, la Grecia deve applicare i regolamenti della politica agricola comune a decorrere dal 1° gennaio 1981, ed applicare integralmente, a decorrere dalla stessa data, i dazi della tariffa doganale comune, per gli animali in questione ; che occorre dunque coprire il fabbisogno d'importazione dai paesi terzi che potrebbe manifestarsi in questo Stato membro ; che nell'ambito di questo contingente tariffario i dazi da applicare per la Grecia sono egualmente al livello del 4 % ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingenziale a tutte le importazioni degli animali in questione, fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare

la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che le possibilità di utilizzazione di tali razze alpine sono peraltro condizionate da fattori particolari, sia geografici che zootecnici ; che i paesi del Benelux e la Danimarca non possiedono regioni adatte all'allevamento di questo tipo di bestiame ; che, pur tenendo conto di questi elementi particolari, occorre salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno, che potrebbe eventualmente manifestarsi in questi Stati membri ; che, a tal fine, detti Stati membri possono effettuare adeguati prelievi dalla riserva comunitaria costituita ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato in oggetto, la ripartizione iniziale dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri interessati, calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale di cui trattasi ;

considerando che, trattandosi di animali di talune razze ben determinate, non specificamente indicate nelle nomenclature statistiche degli Stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi ; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti per gli stessi animali nella Comunità, nonché le previsioni effettuate da alcuni Stati membri, consentono di valutare come segue il loro fabbisogno, per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, per il periodo contingenziale di cui trattasi :

Germania	250 capi
Francia	120 capi
Italia	4 630 capi

che, in mancanza di indicazioni precise, il fabbisogno del Regno Unito e dell'Irlanda può essere valutato rispettivamente a 75 e 25 capi ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri di cui sopra, occorre suddividere in due frazioni il volume del contingente di 5 000 capi, ripartendo la prima tra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire

sia l'ulteriore fabbisogno di quelli di detti Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, sia il fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori dei suddetti Stati membri, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 70 % circa del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri in questione possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo elemento ed evitare qualsiasi discontinuità, è opportuno che lo Stato membro che abbia quasi esaurita la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno di questi Stati membri ogniqualvolta la sua aliquota complementare sia quasi totalmente utilizzata, e ciò fino all'esaurimento della riserva; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima in particolare deve poter controllare il grado di utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingente sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua dell'aliquota iniziale, tale Stato deve trasferirne una notevole percentuale alla riserva, onde evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984, nella Comunità economica europea è aperto all'importazione in provenienza dai paesi terzi un contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, delle seguenti razze alpine: razza pezzata del Simmenthal, razze di Schwyz e di Friburgo, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

2. L'ammissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:

— tori:

certificato di ascendenza;

— femmine:

certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza.

3. Per l'applicazione del presente regolamento, vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione.

Possono nondimeno essere concesse delle deroghe in casi di forza maggiore (malattia, incidente), debitamente comprovati con un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

4. Detto contingente è gestito conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di cui allo stesso paragrafo è sospeso al livello del 4 %.

Articolo 3

1. Una prima parte di 3 500 capi è ripartita tra gli Stati membri in appresso enumerati. Le aliquote sono valide dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984, fatto salvo l'articolo 7, ed ammontano ai quantitativi seguenti:

Germania	150 capi
Francia	100 capi
Irlanda	25 capi
Italia	3 150 capi
Regno Unito	75 capi

2. La seconda parte di 1 500 capi costituisce la riserva.

Articolo 4

Se un importatore annuncia importazioni imminenti degli animali in questione in unione economica Benelux, in Danimarca o in Grecia ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

Articolo 5

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'articolo 3, ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 7, viene utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, anche la seconda aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, anche la terza aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 6

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 5 sono valide sino al 30 giugno 1984.

Articolo 7

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, non oltre il 1° marzo 1984, la frazione non utilizzata delle loro aliquote iniziali che, alla data del 15 febbraio 1984, eccedono il 5 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore, se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Tuttavia i quantitativi per i quali sono stati rilasciati, ma non utilizzati, certificati d'importazione non costituiscono oggetto di tale versamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo 1984, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 15 febbraio 1984 incluso ed imputate sul contingente tariffario, i quantitativi di cui al secondo comma nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi versano nella riserva.

Articolo 8

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli

3, 4 e 5 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 marzo 1984, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 7.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari, prelevate in applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 5, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro aliquote cumulate del contingente comunitario.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Nel caso in cui siano utilizzati titoli d'importazione per la gestione del contingente, il titolo d'importazione deve essere rinviato all'organismo emittente al più presto e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Articolo 11

Gli Stati membri informano la Commissione, a sua richiesta, circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a _____, addì _____

Per il Consiglio
Il Presidente
